

COMUNE DI ARONA

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DISPONIBILI NEL COMUNE DI ARONA (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

È indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

da possedere alla data del 18/09/2023 (data di approvazione del bando)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- coloro che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di: *Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Inverio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pognò, Pombia, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia* o siano iscritti all'AIRE.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 23.623,13 (limite valido al momento dell'approvazione del bando).

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 25 per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di due anni;
- anziani (oltre 65 anni come da regolamento punteggi D.P.G.R. 4.10.2011 n. 10/r);
- invalidi (oltre 80% come da regolamento punteggi D.P.G.R. 4.10.2011 n. 10/r);
- nuclei mono genitoriali con prole.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, scaricabili:

- dal sito del Comune di Arona: www.comune.arona.no.it
- dal sito dell'ATC Piemonte Nord: www.atcpiemontenord.it;
- oppure in distribuzione presso il Municipio in Via San Carlo n. 2, al piano terra, in orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00.

Le domande di partecipazione devono pervenire, in bollo, presso il Comune di Arona, Via San Carlo n. 2:

- a mano presso il Comune di Arona, Ufficio Protocollo, Via San Carlo n. 2 (piano terra), negli orari di apertura al pubblico sopra indicati;
- a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Arona - Ufficio Protocollo, Via San Carlo n. 2, 28041 Arona (NO); la data di spedizione è comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale. Non saranno comunque tenute in considerazione le domande che, pur spedite entro i termini giungano all'indirizzo indicato oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi o disagi ad esso non imputabili;
- tramite posta PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it

nel periodo dal 20 settembre al 03 novembre

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di trenta giorni.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune di Arona.

Alla domanda debbono essere obbligatoriamente allegati:

- il modello della dichiarazione
- copia del documento di identità da allegare alle autocertificazioni;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;

Alla domanda dovrà essere allegata l'eventuale documentazione prevista per l'attribuzione del punteggio, quali certificati di invalidità o apposita certificazione rilasciata da autorità competente, attestazione del comune indicante la composizione e lo stato di conservazione dell'alloggio, provvedimento esecutivo di sfratto/ordinanza di sgombero/provvedimento rilasciato da apposita autorità competente.

Arona, 20/09/2023

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Marco Marchioni

IL SINDACO
f.to Federico Monti